

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO N. 79/65/CEE DEL CONSIGLIO**

**del 15 giugno 1965**

**relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea**

(GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio del 29 dicembre 1972	L 298	47	31.12.1972
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio del 23 ottobre 1973	L 299	1	27.10.1973
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio del 27 luglio 1981	L 210	1	30.7.1981
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio del 19 dicembre 1985	L 348	4	24.12.1985
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <b><u>M6</u></b>	Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	23	17.12.1990
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio del 29 novembre 1995	L 291	3	6.12.1995
► <b><u>M8</u></b>	Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio del 25 giugno 1997	L 174	7	2.7.1997
► <b><u>M9</u></b>	Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	1	16.5.2003
► <b><u>M10</u></b>	Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio del 17 novembre 2003	L 308	1	25.11.2003
► <b><u>M11</u></b>	Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione del 7 aprile 2004	L 104	97	8.4.2004
► <b><u>M12</u></b>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <b><u>M13</u></b>	Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione del 13 dicembre 2007	L 329	5	14.12.2007

Modificato da:

► <b><u>A1</u></b>	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <b><u>A2</u></b>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <b><u>A3</u></b>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <b><u>A4</u></b>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
► <b><u>A5</u></b>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

**▼B****REGOLAMENTO N. 79/65/CEE DEL CONSIGLIO****del 15 giugno 1965****relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (<sup>1</sup>),

Considerando che per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità;

Considerando che le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per costatare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico;

Considerando che i dati da raccogliere debbono provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; che tali dati debbono iscriversi nel contesto tecnico, economico e sociale dell'azienda agricola, corrispondere ad aziende singole, essere disponibili il più rapidamente possibile, rispondere a definizioni identiche, essere presentate secondo uno schema comune, essere utilizzabili in ogni momento ed in ogni particolare dalla Commissione;

Considerando che gli obiettivi di cui trattasi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d'informazione contabile agricola che si valga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro, e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria;

Considerando che la complessità dei compiti materiali inerenti all'istituzione di una rete comunitaria d'informazione contabile agricola, sia a livello della Comunità, sia a livello degli Stati membri, richiede una instaurazione graduale delle contabilità che implica per i primi anni una limitazione del campo d'osservazione;

Considerando che la scelta delle aziende agricole, nonché l'esame critico e la valutazione dei dati raccolti, richiedono il riferimento a dati provenienti da altre fonti d'informazione;

Considerando che è necessario fornire agli agricoltori l'assicurazione che i dati contabili della loro azienda ed ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola;

Considerando che, per assicurarsi dell'obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione deve essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, qualora essa ritenga ciò necessario, di

(<sup>1</sup>) GU n. 157 del 30. 10. 1963, pag. 2653/63.

**▼B**

inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato comunitario;

Considerando che, dopo qualche anno di funzionamento della rete comunitaria d'informazione contabile agricola, la Commissione sarà in grado di presentare una relazione sull'esperienza acquisita e di proporre all'occorrenza degli emendamenti al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

**Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola della Comunità Economica Europea***Articolo 1*

1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominata «rete d'informazione».

2. È scopo della rete d'informazione raccogliere i dati contabili necessari in particolare:

- a) alla constatazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito all'articolo 4,
- b) all'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

**▼M2**

3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono in particolare come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli della Comunità, relazioni presentate annualmente al Consiglio o al Parlamento in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.

**▼B***Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) capo azienda: la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola;

**▼M3**

b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con la decisione 78/463/CEE <sup>(1)</sup>;

**▼B**

c) azienda contabile: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d'informazione;

d) circoscrizione: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini delle scelte delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura in allegato;

e) dati contabili: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag.1.

**▼ B**

che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l'esercizio contabile.

**▼ M10***Articolo 2 bis*

Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro.

**▼ B**

## CAPITOLO II

**Costatazione dei redditi nelle aziende agricole.***Articolo 3*

Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini della costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole.

**▼ M7***Articolo 4*

1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale ad un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nella tipologia comunitaria.

2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:

- a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare in conformità del paragrafo 1;
- b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità, o che sono disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;
- c) sono nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.

**▼ A5**

3. Il numero massimo di aziende contabili è di 105 000 per la Comunità.

**▼ M7**

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

**▼ M3***Articolo 5*

1. Anteriormente al 1° febbraio 1982 ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale della rete d'informazione, in appresso denominato «comitato nazionale». ► **A4** L'Austria, la Finlandia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione. ◀ ► **A5** La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia istituiscono tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione. ◀ ► **M12** La Bulgaria e la Romania istituiscono tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione. ◀

▼ M3

2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:

- a) il piano di selezione delle aziende contabili, comportante segnatamente la ripartizione delle aziende contabili per classe d'aziende e le modalità di selezione di dette aziende;
- b) la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

3. Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all'unanimità; se non è raggiunta l'unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri aventi più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d'informazione, in appresso denominato «comitato regionale».

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l'organo di collegamento di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la selezione delle aziende contabili.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

*Articolo 6*

1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

- a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che riguardano e di vigilare alla corretta applicazione di tali modalità;
- b) redigere, sottoporre all'approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:
  - il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole,
  - la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;
- c) redigere
  - l'elenco delle aziende contabili,
  - l'elenco degli uffici contabili disposti e idonei a compilare le schede aziendali conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 9 e 14;
- d) riunire le schede aziendali che gli sono trasmesse dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state convenientemente compilate;
- e) inviare alla Commissione le schede aziendali convenientemente compilate, subito dopo la loro verifica;
- f) trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazione di cui all'articolo 16 e alla Commissione le relative risposte.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19

**▼B***Articolo 7*

1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.
2. La scheda aziendale contiene i dati contabili atti a consentire:
  - di caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;
  - di valutare il reddito sotto i suoi vari aspetti nella azienda contabile;
  - di procedere a prove di veridicità del suo contenuto.
3. La natura dei dati contabili che devono contenere le schede aziendali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si riferiscono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

*Articolo 8*

L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda della sua azienda, conformemente alle clausole del contratto previsto all'articolo 9.

*Articolo 9*

1. Un contratto è concluso annualmente sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, contro una retribuzione forfettaria.
2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

**▼M3**

\_\_\_\_\_

**▼B**

3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

## CAPITOLO III

**Raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.***Articolo 10*

Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

*Articolo 11*

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 19:

- l'oggetto delle analisi menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

**▼B**

- le modalità di selezione delle aziende contabili ed il numero di tali aziende, determinati in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.

*Articolo 12*

1. Ogni azienda contabile scelta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale speciale, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di carattere contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.

2. La natura dei dati che devono essere contenuti nelle schede aziendali speciali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si riferiscono (SIC! riferiscono), sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

3. La scheda aziendale speciale è compilata dall'ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

*Articolo 13*

L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda speciale della sua azienda secondo le clausole del contratto previsto all'articolo 14.

*Articolo 14*

1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali speciali conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, contro una retribuzione forfettaria.

2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura.

3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

## CAPITOLO IV

**Disposizioni generali***Articolo 15***▼M8**

1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali o ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all'articolo 1.

**▼B**

2. Le persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete d'informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale di cui esse siano venute a cono-

**▼B**

scenza nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

*Articolo 16***▼M3**

1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Queste richieste d'informazione destinate al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili nonché le relative risposte vengono indirizzate per iscritto tramite l'organo di collegamento.

**▼B**

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, se tali informazioni non giungono in tempo utile, la Commissione può, con il concorso dell'organo di collegamento, inviare sul posto degli esperti.

*Articolo 17*

È istituito un Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominato «Comitato comunitario».

**▼M9***Articolo 18*

Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Articolo 19*

1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE <sup>(1)</sup>.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno.

**▼M3***Articolo 20*

1. Il comitato comunitario è consultato:

- a) per la verifica della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell'articolo 4;
- b) per l'esame critico e la valutazione dei risultati annuali ponderati della rete d'informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici globali.

2. Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia per l'iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**▼ M3**

Nel mese di ottobre di ogni anno esso procede ad un esame dell'evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base dei risultati attualizzati della rete d'informazione.

Esso viene tenuto regolarmente al corrente dell'attività della rete d'informazione.

**▼ B***Articolo 21*

Il presidente convoca le riunioni del Comitato comunitario.

Il segretariato del Comitato comunitario è assicurato dalla Commissione.

Il Comitato comunitario stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 22***▼ M10**

1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

- a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfetarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14;
- b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.

**▼ M3**

2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono iscritte nel bilancio della Comunità.

**▼ B***Articolo 23***▼ M2**

Entro il ►**M3** 1° gennaio 1990 ◀, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione completa sul funzionamento della rete d'informazione, accompagnata all'occorrenza da una proposta destinata ad emendare le disposizioni del presente regolamento.

**▼ B**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**▼ M3***ALLEGATO***Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)***Germania*

1. Schleswig-Holstein
2. Hamburg
3. Niedersachsen
4. Bremen
5. Nordrhein-Westfalen
6. Hessen
7. Rheinland-Pfalz
8. Baden-Württemberg
9. Bayern
10. Saarland
11. Berlin

**▼ M6**

11. Berlin (SIC!)
12. Brandenburg
13. Mecklenburg-Vorpommern
14. Sachsen
15. Sachsen-Anhalt
16. Thüringen

**▼ M3***Francia*

1. Île-de-France
2. Champagne Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord - Pas-de-Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays-de-la-Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc Roussillon
21. Provence - Alpes - Côte-d'Azur

**▼ M3**

22. Corse

*Italia*

1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli-Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia-Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna

**▼ M11***Belgio*

1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie

**▼ M3***Lussemburgo*

Costituisce una circoscrizione

*Paesi Bassi*

Costituisce una circoscrizione

*Danimarca*

Costituisce una circoscrizione

*Irlanda*

Costituisce una circoscrizione

*Regno Unito*

1. England — North Region
2. England — West-Region
3. England — East Region
4. Wales
5. Scotland
6. Northern Ireland

**▼ M3***Grecia*

1. Μακεδονία - Θράκη,
2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου,
3. Θεσσαλία,
4. Στερεά Ελλάδα - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη.

**▼ M4***Spagna:*

1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana,
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias

**▼ M13***Portogallo:*

1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira

**▼ M7***Austria*

Costituisce una circoscrizione

*Finlandia*

1. Etelä-Suomi
2. Sisä-Suomi
3. Pohjanmaa
4. Pohjois-Suomi

*Svezia*

1. Pianure della Svezia centrale e meridionale

**▼ M7**

2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale
3. Zone della Svezia settentrionale

**▼ A5***Repubblica ceca*

Costituisce una circoscrizione

*Estonia*

Costituisce una circoscrizione

*Cipro*

Costituisce una circoscrizione

*Lettonia*

Costituisce una circoscrizione

*Lituania*

Costituisce una circoscrizione

*Ungheria*

1. Közép-Magyarország
2. Közép-Dunántúl
3. Nyugat-Dunántúl
4. Dél-Dunántúl
5. Észak- Magyarország
6. Észak-Alföld
7. Dél-Alföld

*Malta*

Costituisce una circoscrizione

*Polonia*

1. Pomorze e Mazury
2. Wielkopolska e Śląsk
3. Mazowsze e Podlasie
4. Małopolska e Pogórze

*Slovenia*

Costituisce una circoscrizione

*Slovacchia*

Costituisce una circoscrizione

**▼ M12***Bulgaria*

1. Северозападен  
(Severozapaden)
2. Северен централен  
(Severen tsentralen)
3. Североизточен  
(Severoiztochen)
4. Югозападен  
(Yugozapaden)
5. Южен централен

▼ **M12**

(Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен

(Yugoiztochen)

La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione per i due anni successivi all'adesione.

*Romania*

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. Bucureşti-Ilfov